

STATUTO

ERMANN0 GINDOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA SP
VIA AURELIA SNC

Numero REA: SP - 21680

Codice fiscale: 00059210112

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" all'atto N. 22913 di RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"ERMANNO GINDOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

NORME APPLICABILI

Articolo 1

Costituzione e sede sociale

È costituita la società cooperativa sociale denominata "ERMANNO GINDOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Società ha sede in Comune di Riccò del Golfo (SP) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci, agli effetti di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto, è quello indicato dagli stessi alla società e annotato nel libro soci. In difetto di indicazioni da parte dei soci, il domicilio dei soci si intende eletto presso la sede sociale.

Articolo 2

Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3

Norme applicabili

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisiti richiesti all'art. 2519 ultimo comma del codice civile e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo sociale

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La società si iscriverà al Registro regionale del Terzo Settore - Sezione cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istituito ai sensi della Legge n.381

dell'11/1/1991 e alle successive modifiche di tale Registro. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal d.lg.c.p.s. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di:

- tutelare gli interessi dei soci, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili.

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, con possibilità di aderire ad ulteriori Organizzazioni di rappresentanza di cui Legacoop sia promotrice o aderente.

Articolo 5

Oggetto

La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

svolgere direttamente e/o in appalto o in convezione con enti pubblici o privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

- Assistenza domiciliare,
- Telesoccorso e tele assistenza
- Educativa domiciliare
- Attività ludico-ricreative e di cura
- Attività di laboratori ricreativi di vario genere
- Attività informatiche
- Attività didattico-espressive
- Palestra e attività sportive in genere
- Cineforum
- Attività culturali e legate al tempo libero.

In generale, lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di:

- fornire ai soci beni e servizi di qualità alle

migliori condizioni possibili;

- tutelare gli interessi dei soci, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'attivazione ad appositi albi o elenchi.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i soggetti interessati all'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della Legge Quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna e successive modifiche intervenute in merito.

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Se la cooperativa è costituita da almeno nove soci, possono essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nei limiti dell'art. 11 legge 381/1991.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari: in questo ambito possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed inoltre, nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei due commi precedenti, ammettendo soci finanziatori, dovrà preventivamente essere approvato dall'assemblea un apposito regolamento in cui siano stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità

di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 7

Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 3) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 4) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8

Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
 - b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
 - c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
 - c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente con oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 10

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 11

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8.

Articolo 12

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;

l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 13

Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del presente Statuto.

Articolo 14

Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell'articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito

del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 15

Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Articolo 16

Modalità del rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 17

Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristori ai soci cooperatori, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, che dovrà disciplinare tale istituto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in

tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota di capitale sociale.

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE
BILANCIO
Articolo 18

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
- b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 19

Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e

subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 20

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci.

In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.

Articolo 21

Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la cooperativa osserva:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Conseguentemente, l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative, ai sensi dell'art. 2545 quater del codice civile nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 22

L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
3. nomina l'organo amministrativo;
4. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
5. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale (anche l'eventuale gratuità per uno o più amministratori deve essere oggetto di deliberazione), ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 23

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 24

Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 25

Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 26

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 27

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,

audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 28

Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri: il numero dei componenti è determinato dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Ai possessori di strumenti finanziari, conformemente a quanto disposto dal presente statuto e della legge, non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che

lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente ove il Consiglio sia composto da un numero pari di membri.

La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di presenza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo

Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi, il bilancio sociale e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

In sede di nomina possono inoltre essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di

una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 29

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 30

Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 31

Sindaco unico e Revisore

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2477 c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione

del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Articolo 32

Collegio Sindacale

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso,

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO XI

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 33

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di La Spezia con gli effetti previsti dagli

articoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 35

Devoluzione del patrimonio

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 37

Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 38

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla

indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 14, 18, 21, 35 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Firmato Giovanni Figoli

" Rocco Paolo Infantino Notaio sigillo